



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)**

**e dal Ministro della salute (SPERANZA)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)**

**con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2020**

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. —

### Articolo 1

L'articolo disciplina un rinnovato quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per le misure di contenimento della diffusione del *virus* COVID-19.

Al comma 1 viene così disciplinato il quadro delle misure limitative della libertà di circolazione in ambito infraregionale, con cessazione dell'efficacia delle misure attualmente vigenti a decorrere dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica possano essere adottate misure restrittive, ma con riferimento alle sole aree regionali interessate. Analoghi principi sono adottati per gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi confinanti.

Al comma 2 vengono invece mantenute, ma solo fino al 2 giugno 2020, le vigenti limitazioni agli spostamenti fra regioni, che risultano ammesse solo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, garantendo comunque la possibilità di rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza.

Il comma 3 si occupa invece di detti spostamenti interregionali per il periodo successivo al 3 giugno 2020, data dalla quale vengono rimosse le vigenti limitazioni, con piena facoltà di circolare sull'intero territorio nazionale salve le limitazioni che dovessero essere adottate — secondo principi di adeguatezza e proporzionalità — in riferimento a determinate aree in caso di sopravvenienza di aggravamenti della situazione epidemiologica.

Il comma 4 disciplina l'ingresso e l'uscita dallo Stato, differenziando la disciplina nell'arco temporale che va fino al 2 giugno 2020, allorché sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti da e per l'estero salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Successivamente alla richiamata data, i predetti spostamenti sono consentiti salva, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, la possibilità di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico.

Il comma 5 prevede che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione.

I commi 6 e 7 disciplinano la quarantena obbligatoria e quella precauzionale, rispettivamente per i soggetti positivi al *virus* COVID-19 e per coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al *virus*.

Il comma 8 contempla un generalizzato divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prevede, per le manifestazioni, gli eventi e spettacoli di qualsiasi natura con presenza di pubblico, un rinvio ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 che potranno eventualmente consentirne lo svolgimento a condizione che vengano adottate specifiche modalità anticontagio.

Il comma 9 prevede che, nell'ambito dei singoli comuni, il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pub-

bliche o aperte al pubblico qualora sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, misura minima diretta ad evitare il rischio di contagio.

Il comma 10 regola le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il comma 11 prevede che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgano nel rispetto dei protocolli con le confessioni religiose che definiscono le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Il comma 12 chiarisce che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Il comma 13 prevede che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università ed ogni tipo di corso professionale siano svolte con modalità definite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il comma 14 si occupa delle attività economiche, produttive e sociali, che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, la cui adozione è demandata alle regioni o alla Conferenza delle regioni, nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali. Viene precisato, inoltre, che eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive devono essere adottate, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 del presente decreto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Il mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida che determini inadeguati livelli di protezione è previsto, al comma 15, quale causa della so-

spensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il comma 16 prevede il sistema di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica, il quale è demandato in prima battuta alle regioni che trasmettono i dati giornalmente al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico al fine dell'eventuale adozione di misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti. Dette misure possono essere disposte, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche dalle regioni.

#### *Articolo 2*

Il comma 1 rinvia, in caso di violazione di quanto disposto dal decreto, per i profili sanzionatori, a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; detta norma prevede, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la specifica sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e, nei casi di esercizio di un'attività di impresa, anche della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni; sanzioni aggravate in caso di reiterazione. Il comma 2 prevede che per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si fa rinvio al medesimo articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Si prevede che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali siano irrogate dal prefetto o, negli altri casi, dalle autorità che le hanno disposte. Si prevede anche la possibilità, all'atto dell'accertamento delle violazioni compiute nell'esercizio di attività d'impresa, che per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, possa essere disposta la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni.

Una disciplina specifica è dettata, per la quarantena obbligatoria, dal comma 3. In tal caso, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

#### *Articolo 3*

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure previste dal decreto-legge si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

Il comma 2 prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

#### *Articolo 4*


L'articolo 4 dispone che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 3, comma 3, del decreto precisa che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

16/05/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020.*

### **Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)*

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.



2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adegua-

tamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione,

informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

#### Articolo 2.

##### *(Sanzioni e controlli)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

#### Articolo 3.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni inte-

ressate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE